

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

**Art. 1 - Denominazione**

E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione

"ALETTI FIDUCIARIA S.p.A. - Società fiduciaria"

in breve

"ALETTI FIDUCIARIA S.p.A.".

La società fa parte del Gruppo Bancario "Banco Popolare".

In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Gli Amministratori della Società sono tenuti a fornire alla Capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata e si devono attenere alle direttive strategiche emanate dalla Capogruppo.

**Art. 2 - Oggetto**

La società svolge esclusivamente:

la attività propria di società fiduciaria, così come contemplata dalla legge 23 novembre 1939, n.1966, dall'art.3-bis e dalla legge 13 aprile 1987, n.148 con le successive modificazioni, integrazioni e sostituzioni; e la organizzazione e la revisione contabile di aziende di cui all'art.28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88, anche mediante la realizzazione, la fornitura o la commercializzazione di prodotti o servizi amministrativi e informatici.

Pertanto essa, per conto di terzi-fiducianti:

- i. assume l'amministrazione, mediante intestazione, dei beni, mobili e immobili;
- ii. assume l'amministrazione dei beni, mobili e immobili, anche senza intestazione;
- iii. assume l'amministrazione di partecipazioni in altri enti, anche societari, sia che essi prevedano la responsabilità limitata per le obbligazioni dell'ente, sia che essi prevedano la responsabilità illimitata per tali obbligazioni;
- iv. assume l'amministrazione di patrimoni a chiunque appartenenti, di donazioni di legati, di fondazioni, di fondi di quiescenza del personale dipendente, di fondi di previdenza di associazioni e di ordini professionali, di beni degli assenti, di fondazioni e di ogni altro bene, ivi compresi gli strumenti finanziari; ciò, svolgendo qualsiasi operazione per conto terzi e, pertanto, curando per conto dei medesimi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni, stipulando qualsiasi tipo di negozio necessario alla esecuzione degli incarichi fiduciari conferiti, non esclusa la costituzione di società, consorzi e persone giuridiche in genere procedendo a

conferimenti in denaro o in natura;

v. assume la custodia e l'amministrazione, per conto di propri fiduciari o di terzi, di strumenti finanziari e di altri beni (mobili);

vi. assume la rappresentanza di azionisti, di soci in genere, e di obbligazionisti, sia individuale sia collettiva, sia partecipando a sindacati di voto;

vii. assume la funzione di rappresentante comune di obbligazionisti ai sensi dell'art.2417 del codice civile, di azionisti di risparmio nonché di rappresentante comune di portatori di strumenti finanziari;

viii. esegue incarichi di esecuzioni testamentarie e di divisioni ereditarie;

ix. cura la costituzione e la amministrazione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art.2447 bis e seguenti del codice civile;

x. assume l'amministrazione di beni in qualità di trustee, ai sensi della legge 16 ottobre 1989 n.364, nonché di ogni altra norma integrativa, modificativa o sostitutiva della legge stessa;

xi. esplica l'incarico di protector nell'ambito di trusts comunque istituiti;

xii. cura la costituzione in pegno o a cauzione al nome della fiduciaria, ma per conto altrui, di titoli, libretti di risparmio e valori in genere, a garanzia di operazioni bancarie e finanziarie;

xiii. assume gli incarichi per conto delle società ed enti emittenti per il deposito di azioni e di obbligazioni per la partecipazione alle rispettive assemblee, per il pagamento dei dividendi e delle cedole, per il rimborso di obbligazioni, nonché per ogni altra operazione disposta dall'emittente sui propri titoli;

xiv. cura la tenuta del libro dei soci e degli obbligazionisti anche di società quotate nei mercati regolamentati o comunque aventi larga base azionaria e dei conseguenti adempimenti di carattere civile, amministrativo e fiscale, con particolare riferimento alla convocazione e allo svolgimento delle assemblee, al pagamento dei dividendi o degli interessi, dei rimborsi, ovvero degli aumenti di capitale, all'emissione di obbligazioni, ai raggruppamenti e frazionamenti dei valori mobiliari emessi.

Nell'ambito delle proprie attività complementari e strumentali, la società non potrà esercitare le attività previste dall'articolo 5, comma 7 del D.M. 16 gennaio 1995 nonché qualunque altra funzione che sia riservata dalla legge a soggetti iscritti in albi professionali e in registri speciali. Infine, la Società può compiere, tutte le attività ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche mediante la costituzione di patrimoni destinati, ai sensi dell'art.2447-bis e seguenti del codice civile, ivi compresa

l'assunzione sia diretta sia indiretta di interessenze, quote e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, fatto salvo il divieto di effettuare, nel proprio interesse, operazioni connesse ai beni amministrati per conto dei propri fiduciari e in genere di interessarsi in proprio in affari per i quali abbia assunto incarichi fiduciari.

A questo fine va evidenziato che i contratti e i negozi posti in essere dalla Società nell'esercizio dell'attività fiduciaria devono considerarsi compiuti, a ogni effetto legale, nell'esclusivo interesse dei propri fiduciari, a meno che essa non dichiari di operare in conto proprio.

#### **Art. 3 - Sede**

La società ha sede in Milano. La direzione generale, ove esistente, è presso la sede legale.

La società potrà istituire tanto in Italia quanto all'estero succursali, agenzie, rappresentanze."

#### **Art. 4 - Domicilio dei Soci**

Il domicilio ed ogni altro recapito o indirizzo dei soci è quello risultante dal libro soci o comunque comunicato alla società.

Possono essere soci persone fisiche, imprese ed enti in qualsiasi forma costituiti.

#### **Art. 5 - Durata della Società**

La durata della società è fissata dalla data della sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2050.

### **TITOLO II**

#### **CAPITALE E AZIONI**


#### **Art. 6 - Capitale sociale**

Il capitale sociale è di euro 1.040.000,00 (unmilionequarantamila virgola zero zero) diviso in 2.000.000 (duemilioni) di azioni del valore nominale di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna.

Le azioni sono indivisibili e trasferibili solo con l'autorizzazione dell'organo amministrativo nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

I Soci potranno effettuare dei versamenti in conto aumento capitale sociale e/o effettuare dei finanziamenti fruttiferi ed infruttiferi di interessi in base alle eventuali esigenze finanziarie della Società proporzionalmente e non alle quote sociali di partecipazione; il tutto dovrà essere effettuato nelle modalità, nei limiti e nelle condizioni previste dalla normativa di legge vigente.

Il versamento in conto aumento capitale sociale e i finanziamenti come sopra effettuati dai soci alla Società sono da considerarsi sempre infruttiferi di interessi salvo diverso accordo scritto tra i soci e la società stessa. In conseguenza al mutevole fabbisogno finanziario della Società, potranno essere effettuati parziali rimborsi di detti finanziamenti e/o versamenti soci in conto aumento capitale.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is mostly illegible but appears to be an official seal or stamp of the company or a representative.

Il recesso spetta unicamente nei casi e con le modalità previste dalla legge.

**Art. 7 - Aumento di capitale**

Il capitale può essere aumentato a norma di legge.

**TITOLO III**

**ASSEMBLEE**

**Art. 8 - Assemblee**

L'assemblea, regolarmente convocata e validamente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il luogo di convocazione o di riunione delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, è nella sede sociale ed anche altrove, purchè nel territorio della Repubblica Italiana, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

**Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea è convocata in base a deliberazione dell'organo amministrativo. L'Assemblea è inoltre convocata negli altri casi contemplati dalla legge, con le modalità e nei termini di volta in volta previsti.

L'assemblea è convocata anche alternativamente o in modo promiscuo a mezzo raccomandata r.r., telefax, messaggio di posta elettronica ovvero altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione assembleare.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo e l'elenco delle materie da trattare; tale avviso potrà indicare il giorno, l'ora, il luogo per l'eventuale adunanza di seconda convocazione.

In mancanza delle formalità per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipano all'assemblea la maggioranza degli amministratori e dei sindaci. Tuttavia, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Delle deliberazioni assunte, dovrà essere data tempestiva comunicazione agli amministratori ed ai sindaci non presenti.

**Art. 10 - Intervento all'assemblea**

Il diritto di intervento dei soci nelle assemblee e la rappresentanza dei soci nelle stesse è regolato dalla legge.

Per i soci domiciliati all'estero è ammessa anche la delega telegrafica o per telex da trasmettersi per il tramite di una banca.

Il Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori assembleari

stabilendo modalità di discussione e di votazione ed accerta i risultati delle votazioni.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea cui partecipa l'intero capitale sociale ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., ultimo comma) i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

#### **Art. 11 - Voto**

Ogni azione attribuisce il diritto di voto.

#### **Art. 12 - Validità delle assemblee e delle loro deliberazioni**

Per la validità della costituzione delle Assemblee e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

#### **Art. 13 - Cariche sociali**

Per la nomina delle cariche sociali si osservano le disposizioni di legge.

#### **Art. 14 - Presidenza dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in loro assenza da altra persona scelta dai soci intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, eletto pure dagli intervenuti, sempre che per disposizioni di legge o per volontà del Presidente, il verbale non debba essere redatto da Notaio.

### **TITOLO IV**

#### **AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 15 - Amministrazione**

L'amministrazione della società è affidata, secondo determinazione dell'assemblea, ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti dall'assemblea.

Nel caso in cui l'amministrazione sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione spetta all'assemblea determinare il numero dei suoi componenti.

Gli Amministratori durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili.

L'Amministratore Unico ed almeno i due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere cittadini italiani. La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta agli Amministratori di nazionalità italiana.

L'Amministratore Unico sarà scelto fra gli iscritti nell'albo degli esercenti la professione in materia di economia e commercio o in quello dei Ragionieri o nel Registro dei Revisori legali.

Se gli amministratori sono meno di cinque uno almeno sarà scelto fra gli iscritti nell'albo degli esercenti la professione in materia di economia e commercio o in quello dei Ragionieri o nel Registro dei Revisori legali. Se il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque o più membri gli Amministratori scelti in detti albi devono essere almeno due.

Qualora per dimissioni o per qualunque altra causa venisse a cessare più della metà degli amministratori in carica, si intende decaduto in via anticipata l'intero Consiglio e deve essere convocata l'Assemblea per la sua rinnovazione.

Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere amministratore indipendente. Non si considerano amministratori indipendenti: i) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; ii) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui al punto precedente da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

#### **Art. 16 - Nomina delle cariche in seno al Consiglio**



Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente. Il Consiglio può nominare uno o più Vice Presidenti; sia il Presidente che il o i Vice Presidenti, se nominati, durano in carica per la durata del mandato di amministratori e sono rieleggibili.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, Il Consiglio è presieduto dal o da uno dei Vice Presidenti, se nominati, in ordine di anzianità di carica o, in caso di nomina contemporanea, in ordine di anzianità di età. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, o se nominati del o dei Vice Presidenti, il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di nomina o, nel caso di nomina contemporanea, dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio può nominare un segretario scegliendolo anche tra persone estranee al Consiglio stesso.

**Art. 17 - Convocazione del Consiglio**

Il Presidente, o chi ne fa le veci, riunisce il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove, purchè nel territorio della Repubblica Italiana, quando lo crede opportuno o quando ne riceva domanda scritta dalla maggioranza degli amministratori o dai Sindaci e ne fissa l'ordine del giorno.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima dell'adunanza con lettera raccomandata o telegramma, o telefax o messaggio di posta elettronica, in quest'ultimo caso con conferma di lettura, al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo, salvo i casi di urgenza nei quali può avere luogo con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica, in quest'ultimo caso con conferma di lettura, da spedire almeno 24 ore prima dell'adunanza.

**Art. 18 - Riunioni del Consiglio**

Per la validità della costituzione del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica, salvo che la legge richieda quorum più elevati.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei voti degli intervenuti, salvo che la legge richieda quorum più elevati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute in videoconferenza e/o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere e trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti.

Verificandosi tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente il Consiglio è presieduto da chi sostituisce il Presidente stesso ai sensi dell'art. 16 del presente statuto.

Il Presidente coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

**Art. 19 - Verbali**

Il Segretario cura la redazione del verbale di ciascuna adunanza, che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso.

Le copie e gli estratti dei verbali sono firmati dal Presidente o da chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 16 del presente statuto o dal Segretario.

**Art. 20 - Poteri dell'Amministratore Unico e del Consiglio di Amministrazione**

Sia l'Amministratore Unico che il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli



atti, anche di disposizione, opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, escluse le competenze che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

Sia l'Amministratore Unico che il Consiglio di Amministrazione possono nominare procuratori speciali e ad negotia per determinati atti o categorie di atti, conferendo loro se del caso, la corrispondente rappresentanza legale.

Sono altresì di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge:

- a) il trasferimento della sede, nel territorio nazionale;
- b) le deliberazioni relative alla istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali, tra gli amministratori, hanno la rappresentanza della società, fermo quanto previsto dall'art.23 del presente statuto;
- d) l'eventuale riduzione del capitale in caso di recesso;
- e) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- f) le deliberazioni di fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis Cod. Civ;
- g) le deliberazioni di scissione, nei casi in cui la legge consente l'applicazione dell'art.2505-bis, nonché ogni altra competenza ad esso riservata dalla legge o dallo statuto.

Sono riservate al Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili, oltre a quelle stabilite dalla legge, le deliberazioni concernenti:

- a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- b) la nomina del Direttore Generale e degli altri componenti della Direzione Generale;
- c) la determinazione della struttura organizzativa dell'azienda e le norme che disciplinano il regolamento interno;
- d) l'istituzione, la chiusura ed il trasferimento di dipendenze, uffici e rappresentanze;
- e) l'istituzione di commissioni o comitati con funzioni consultive o di coordinamento.

#### **Art. 21 - Delega ed attribuzione dei poteri**

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ed i propri poteri ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri e/o ad uno o più dei suoi membri, anche con la qualifica di Amministratore Delegato, determinando la durata ed i limiti della delega. Il o i Consiglieri Delegati debbono essere cittadini italiani; il Consiglio di Amministrazione può anche delegare particolari funzioni o speciali incarichi a singoli membri.

Qualora siano stati nominati organi delegati, e fatto comunque salvo l'obbligo dell'Amministratore Delegato di investire l'organo collegiale delle operazioni nelle quali abbia un interesse per conto proprio o di terzi, l'Amministratore Delegato, gli Amministratori con delega ed il Comitato Esecutivo, a mezzo del suo Presidente, comunicano al Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione utile, le

deliberazioni adottate, e riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro caratteristiche o dimensioni, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

In ogni caso, gli amministratori, con periodicità almeno trimestrale, riferiscono in una riunione consiliare al Collegio Sindacale sull'attività e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita attività di direzione o coordinamento.

#### **Art. 22 - Compensi degli Amministratori**

All'Amministratore Unico ed ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, fermo il disposto dell'articolo 2389 C.C. per l'Amministratore Unico o per gli Amministratori investiti in particolari cariche.

L'Assemblea può inoltre assegnare agli Amministratori un compenso annuale determinato in cifra fissa, in sostituzione e/o aggiunta potrà essere deliberato anche un compenso rapportato in percentuale agli utili dell'esercizio.

L'Assemblea può altresì deliberare l'istituzione di un indennità di fine rapporto pari ad una percentuale del compenso annuo determinato in cifra fissa e/o in percentuale sugli utili netti di esercizio, da corrisondersi annualmente o alla cessazione della carica.

### **TITOLO V**

#### **RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE**

#### **Art. 23 - Rappresentanza legale e firma sociale**

La legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio in qualsiasi sede o grado di giurisdizione, ivi compresi la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, le Corti Regionali, la Corte dei Conti, la Commissione Centrale per le Imposte Dirette o Indirette sugli affari, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti munendoli degli opportuni poteri, spetta all'Amministratore Unico o, in caso di Consiglio di Amministrazione, in via tra loro disgiunta al Presidente e, ove siano stati eletti, al o ai Vice Presidenti ed al o agli Amministratori Delegati.

La firma sociale spetta all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove siano stati eletti, al o ai Vice Presidenti, al o agli Amministratori Delegati, al o ai procuratori, con firma disgiunta o congiunta tra di loro in conformità alle deliberazioni del Consiglio e sempre nell'ambito dei poteri ad ognuno di essi delegati.

### **TITOLO VI**

## COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

### Art. 24 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, nominati dall'Assemblea. L'Assemblea nomina inoltre due Sindaci supplenti.

Per la nomina, le attribuzioni e la durata in carica dei Sindaci si osservano le disposizioni di legge.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 18 del presente statuto.

Ai membri del Collegio Sindacale si applicano le disposizioni in materia di requisiti previste dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

Ai Sindaci compete, oltre alla retribuzione annuale deliberata dall'Assemblea ordinaria per l'intero periodo di durata del loro ufficio, anche il rimborso delle spese.

### Art. 25 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da società di revisione legale. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si osservano le disposizioni di legge applicabili.

## TITOLO VII

### ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - RIPARTO UTILI

#### Art. 26 - Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio l'organo amministrativo provvederà, entro i termini e nell'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio di esercizio in base alla normativa vigente da sottoporre all'Assemblea nei modi di legge.

#### Art. 27 - Riparto utili

Gli utili risultanti saranno ripartiti o destinati come segue:

- il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale a norma di legge;
- il residuo secondo deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

#### Art. 28 - Dividendi

Il pagamento dei dividendi è eseguito nei termini e luoghi stabiliti di volta in volta dall'Assemblea. I dividendi non riscossi entro il quinquennio in cui divennero esigibili s'intendono prescritti a favore della società.

## TITOLO VIII

### SCIoglimento DELLA SOCIETA'

#### Art. 29 - Scioglimento della Società

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società l'assemblea straordinaria dei Soci stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

## TITOLO IX

### NORME DI RINVIO

#### Art. 30 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge.

FIRMATO SULL'ORIGINALE:

FRANCESCO ROSSI

MARINO FORCELLA NOTAIO.

-----  
REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di **Milano 1**  
il **2 febbraio 2016** al n. **2979** Serie **1T**  
con Euro **356,00** di cui Euro **156,00** per Imposta di Bollo  
-----

CERTIFICO IO SOTTOSCRITTO, DOTTOR MARINO FORCELLA, NOTAIO IN MILANO, CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.

Milano,

**2 FEB. 2016**



A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Marino Forcella".